



syngenta

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
Syngenta Italia SpA
a sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2015.

Contents

DEFINIZIONI	4
1. SINTESI DEL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
2. SYNGENTA ITALIA S.P.A.	10
PARTE GENERALE	11
3. SCOPI E CONTENUTI DEL MODELLO	11
3.1 I soggetti interessati con riferimenti ai reati potenziali	13
3.2 Individuazione e valutazione dei rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001	14
4. II SISTEMA DI PROCEDURE E DI CONTROLLO DI SYNGENTA ITALIA	15
4.1 Organi societari e funzioni aziendali	15
4.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative	15
4.3 Comitati operativi interni	15
4.4. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa	15
4.5 Procedure	16
4.6 Valori di Syngenta Italia e principi comportamentali	17
5. PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	18
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	20
6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	21
6.2 Connotazioni	22
6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale	23
6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello	23
6.4.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	24
6.4.2 Obblighi di segnalazione	25
6.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	26
6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	26
7. SISTEMA SANZIONATORIO	28
7.1 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	28
7.2 Misure nei confronti dei dirigenti	28
7.3 Misure nei confronti degli amministratori	28
7.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione	29
7.5 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi	29
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	30
8.1 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi	30
8.2 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi	30
8.3 Corsi di formazione	31
9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	32

PARTE SPECIALE	33
Sezione I - I reati in danno della Pubblica Amministrazione.....	33
Sezione II - Reati Societari.....	55
SEZIONE III - Corruzione tra Privati.....	72
SEZIONE V – I Reati Ambientali	87
SEZIONE VI – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	101
SEZIONE VII - Delitti contro l'industria ed il commercio	106
SEZIONE VIII - Delitti contro il patrimonio	115
SEZIONE IX – Delitti Informatici	121
SEZIONE X - Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	135
SEZIONE XI - Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata.....	138

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Allegato/i	Gli Allegati del Modello
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato della Società
Codice di Comportamento	Il Codice di Comportamento adottato da tutte le società del Gruppo Syngenta
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale della Società
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i>
Ente/i	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
Syngenta Italia o la Società	Syngenta Italia Italia S.p.A., con sede legale in Viale FulvioTesti 280/6 - 20126 Milano
Linee Guida	Le linee guida di Confindustria (nov. 2008 e s.m.i.) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organi Societari	L'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il

Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
Parti Speciali	Le parti del Modello predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società

1. SINTESI DEL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l'innovativo concetto della responsabilità amministrativa di Enti e tra questi vanno comprese le società di capitale, in connessione a determinati tipi di reato commessi – nel loro interesse o a loro vantaggio – da persone che si trovano in particolari relazioni con la società (incarichi di carattere apicale o collaborazione con soggetti che svolgono tali incarichi).

Questa responsabilità si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Si tratta di una forma tutta particolare di responsabilità amministrativa che, per certi aspetti, è molto vicina ad una responsabilità di carattere penale.

Le sue caratteristiche principali sono costituite dal fatto che:

- La competenza ad accertare la responsabilità della società è del giudice penale che giudica del reato commesso dalla persona fisica;
- Le sanzioni che il giudice può applicare non sono ovviamente di carattere strettamente penale, come quelle inflitte agli autori dei reati (detenzione, multa, ecc.) ma di tipo amministrativo, anche se certamente non di poco conto (sanzioni pecuniarie che possono andare da un minimo di Euro 25.800 ad un massimo di Euro 1.548.000, interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca di autorizzazioni, ecc.).

Al momento dell'entrata in vigore del decreto, i reati in relazione ai quali esso individuava una responsabilità amministrativa erano soltanto i reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione e corruzione).

Successivamente altre leggi hanno integrato le ipotesi di reato da cui può scaturire la responsabilità amministrativa (es. reati societari, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e delle salute sul lavoro, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

E' prevedibile che in futuro altri reati si aggiungano a quelli sino ad oggi previsti, dal momento che il decreto lascia a successivi provvedimenti l'inserimento delle violazioni delle disposizioni in materia ambientale, di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro, dei reati in materia di igiene e salute dei lavoratori.

I soggetti attivi dei reati, come già accennato, sono persone in posizione "apicale", cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una unità organizzativa della stessa, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente/società.

Sono altresì soggetti attivi del reato le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

La condizione per l'accertamento della responsabilità della società è che la persona fisica abbia commesso uno dei reati presi in considerazione dal decreto nell'interesse della società (senza necessariamente procurare alla stessa un vantaggio materiale in termini di profitto), oppure a vantaggio della stessa, procurandole quindi un profitto.

Per contro l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" esclude la responsabilità della società.

Il decreto prevede tuttavia un meccanismo di esonero dalla responsabilità amministrativa. A tal proposito il decreto stabilisce infatti quanto segue:

- Nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società è tenuta a provare che:
- L'organo dirigente (es. Consiglio di Amministrazione) ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' Organismo di Vigilanza.
- Nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto a direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, la società è esonerata da responsabilità se la pubblica accusa non è in grado di fornire la prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Contrariamente al caso A), per questa seconda categoria di soggetti, l'onere della prova grava pertanto sull'accusa.

Considerata la rilevanza che nella logica del decreto assume il modello di organizzazione, gestione e controllo è opportuno chiarirne brevemente le caratteristiche fondamentali.

Tale modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/società;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Introdurre un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dal decreto si evincono altresì le regole essenziali per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, la legge si riferisce ad un sistema di gestione dei rischi (Risk Management) che deve tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di

cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Le fasi principali di questo sistema sono:

- Identificazione dei rischi: analisi del contesto aziendale volta ad evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto;
- Progettazione del sistema di controllo: valutazione del sistema esistente all'interno della società ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

In particolare, ai fini dell'applicazione del decreto, è necessario definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con la conseguenza di intralciare pesantemente l'operatività aziendale.

La soglia concettuale di accettabilità, che si trae dal decreto, è rappresentata dall'istituzione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

La costruzione del modello adeguato prevede, in ogni caso, anche un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del modello stesso.

Questo tipo di violazioni lede infatti il rapporto di fiducia instaurato con la società e deve di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

I principi di tempestività ed immediatezza che debbono inerire alla sanzione rendono sconsigliabile ritardarne l'irrogazione in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

In merito all'Organismo di Vigilanza occorre a questo punto aggiungere qualche ulteriore precisazione.

Si è detto in precedenza come il decreto stabilisca che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati da parte dei propri dipendenti/collaboratori, qualora l'organo dirigente (es. Consiglio di Amministrazione) abbia, fra l'altro affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Da ciò si desume l'importanza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Le principali attività dell'Organismo sono infatti:

- Vigilanza effettiva sull'osservanza del modello;
- Disamina in merito all'adeguatezza del modello;
- Raccolta ed accertamento di tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite e proposizione delle conseguenti sanzioni;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del modello;
- Cura dell'aggiornamento del modello.

Le principali caratteristiche tipizzanti l'Organismo sono:

- Autonomia ed indipendenza;
- Preparazione professionale;
- Continuità d'azione.

Quanto sopra costituisce una estrema sintesi di quanto dispone la legge e di quanto occorre mettere in atto per dare attuazione corretta alle sue disposizioni evitando le possibili conseguenze negative per la società.

2. SYNGENTA ITALIA S.P.A.

Syngenta Italia appartiene al Gruppo Syngenta, una delle principali multinazionali dell'agro-industria mondiale.

Il Gruppo Syngenta impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: "Bringing plant potential to life" (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).

La Società nasce il 1° gennaio 2014, dalla fusione di Syngenta Crop Protection S.p.A. e Syngenta Seeds S.p.A. nell'ambito del progetto avviato dal Gruppo Syngenta per l'implementazione, in Italia, della strategia di integrazione commerciale del business Seeds e Crop Protection.

La nascita di Syngenta Italia S.p.A., pertanto, è molto di più di un semplice cambiamento societario: attraverso l'integrazione delle attività Crop Protection e Seeds, il Gruppo Syngenta mira, infatti, a sviluppare un'offerta integrata per coltura in linea con i bisogni attuali ed emergenti dell'agricoltura moderna.

La Società coniuga le attività di ricerca nell'ambito dei prodotti a degli investimenti che abbiano come fine lo sviluppo di attività legate all'Agricoltura Responsabile TM.

Il Gruppo Syngenta consapevole di operare in un mercato sensibile, com'è quello dell'agricoltura ha adottato una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione e di antifrode etc) atti a garantire il rispetto di determinati standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Inoltre, a livello locale, tutte le società del Gruppo adottano specifici presidi al fine di conformarsi a quanto richiesto dalle rispettive normative di riferimento.

A tal proposito si evidenzia che sia Syngenta Crop Protection S.p.A. che Syngenta Seeds S.p.A. avevano adottato un proprio modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/2001.

La previsione a livello di Gruppo di standard etici e l'adozione di specifici presidi interni permettono a Syngenta Italia di garantire una gestione del business corretta improntata al rispetto dei principi etici e delle legislazioni vigenti.

3. SCOPI E CONTENUTI DEL MODELLO

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione e all'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di disposizioni nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati, contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, dai quali potrebbe discendere la responsabilità di Syngenta Italia nonché a fornire indicazioni riguardo al quadro complessivo della realtà aziendale e del suo funzionamento.

In particolare, mediante l'individuazione delle "attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto di Syngenta Italia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito penale passibile di sanzioni nei propri confronti ma anche di sanzioni amministrative nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente stigmatizzate da Syngenta Italia in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e che risultano esplicitati dal Codice di Comportamento, distribuito a tutti i collaboratori e dipendenti della società, e pubblicato nell'Intranet aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello pertanto esplicita e formalizza con riferimento alla Società il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto ed ha per oggetto:

1. i contenuti del Decreto, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
2. l'individuazione e la valutazione delle "aree di attività a rischio";
3. il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
4. i principi e requisiti del sistema dei controlli;
5. l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
6. il sistema sanzionatorio;
7. le modalità di comunicazione e formazione.

A tale fine il Modello richiama le disposizioni contenute nello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società stessa, la sua struttura organizzativa, le norme procedurali interne, i principi ed i requisiti dei sistemi di controllo oltre a quanto previsto nel Codice di Comportamento.

Il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, “Parte Generale”, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alle responsabilità previste a carico degli enti, ai soggetti presi in considerazione, ai reati richiamati dalle norme del Decreto, alle sanzioni a carico dell’ente ed ai meccanismi di esonero dell’ente stesso dalla responsabilità amministrativa, nonché all’Organismo di Vigilanza.

Segue poi la Parte Speciale”, predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo e in considerazione della natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati:

- art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato e di un ente pubblico);
- art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito dei dati) introdotto dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48;
- art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), introdotto dall’articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
- art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione);
- art. 25-bis (reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) introdotto dall’articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, come modificato dall’articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- art. 25 bis-1 (delitti contro l’industria e il commercio) introdotto dalla L. 23/07/09 n. 99 art. 15;
- art. 25-ter (reati societari);
- art. 25-septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul posto di lavoro) introdotto dall’art. 9 della Legge 3/8/2007 n. 123;
- art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p., così come introdotti dall’art. 63 del D. Lgs. 231/2007;
- art. 25-novies delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotto dall’articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- art. 25-undecies (reati ambientali) introdotto dal Dlgs 121 del 27 luglio 2011;
- art. 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) introdotto dal D.lgs 2 luglio 1998, n. 286;
- reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto (ad esempio: “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, ecc.), si evidenzia che le stesse sono state valutate

come non rilevanti per Syngenta Italia in quanto non appare configurabile l'interesse o il vantaggio della Società rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice di Comportamento.

3.1 I soggetti interessati con riferimento ai reati potenziali

L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione ed efficace attuazione delle misure, ivi indicate, ritenute idonee a prevenire i reati nello stesso contemplati solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione c.d. "apicale".

Le predette misure devono sussistere congiuntamente e non sono alternative.

Diversamente, nel caso in cui l'autore materiale del reato sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto, che definisce in modo molto ampio e generico coloro che possono essere considerati soggetti posti in posizione "apicale", i criteri che, per Syngenta Italia potrebbero consentire di individuare i potenziali autori dei reati appartenenti alla predetta categoria, potrebbero essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice o al primo livello di riporto;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un margine di autonomia.

I soggetti attivi di ciascuno dei reati precedentemente richiamati sono individuati nella "Parte Speciale".

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro introdotti nel D. Leg.vo 231 (art. 25 septies) dall'art. 9 della L. 123/2007 occorrono alcune puntualizzazioni.

In primo luogo si deve osservare che per la prima volta è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti a reati di natura colposa. Si impone quindi di valutare l'art. 25 septies in relazione all'art. 5 del D. Leg.vo 231 secondo cui la responsabilità dell'Ente è subordinata all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente stesso.

A questo proposito si ritiene che un "interesse", anche sulla base della elaborazione giurisprudenziale di tale concetto nel contesto del D.Lgs. N. 231/2001, non possa ravvisarsi in quanto i suddetti reati, essendo di natura colposa, implicano, nel momento in cui si attua un comportamento negligente, imprudente o inosservante di leggi, regolamenti, ecc., la possibile previsione dell'evento ma non la volontà intesa alla determinazione dell'evento stesso.

Per quanto concerne il "vantaggio" si ritiene che possa sussistere ma limitatamente, come precisa la dottrina, al fatto che dall'illecito comportamento l'Ente possa conseguire risparmi di tempo o di costi (minori spese per strumenti di protezione o per la manutenzione).

La norma in questione è da correlarsi con le disposizioni del D. Leg.vo 9/4/2008 n. 81 che, in attuazione della L. 3/8/2007 n. 123, detta specifiche disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla base sia dell'art. 2087 del cod. civ. che del D. Leg.vo 81/2008 il datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro sulla base delle conoscenze acquisite in conseguenza dell'esperienza, del progresso tecnico ed, in ogni caso, a ridurre tali rischi al minimo.

Sono a questo proposito previsti precisi obblighi a carico del datore di lavoro dall'art. 18 del D.

Leg.vo 81, tra cui alcuni di questi non delegabili.

Altri soggetti a cui il provvedimento normativo impone obblighi sono altresì i dirigenti ed i preposti, soggetti, identificati dall'art. 2 del D. Leg.vo n. 81, che dirigono o sovrintendono alle attività aziendali.

3.2 Individuazione e valutazione dei rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Un apposito gruppo di lavoro ha provveduto ad effettuare una analisi del contesto e a rilevare e mappare i rischi. I risultati di tali attività sono compiutamente descritti e analizzati nel documento "Mappatura dei rischi".

La mappatura dei rischi costituisce l'identificazione delle situazioni ambientali (interne ed esterne all'impresa) che possono essere *humus* di comportamenti devianti. Essa muove, in sostanza, dalla descrizione delle varie aree operative in cui si articola l'azienda e, per ciascuna di esse, delle realtà esterne rilevanti in relazione alle fattispecie di reato contemplate nel Decreto.

Poiché le situazioni oggetto di tale analisi sono soggette a mutamenti, la mappatura dovrà essere periodicamente monitorata ed aggiornata, tenendo conto, a titolo esemplificativo, di fattori quali:

- l'introduzione di nuove normative che incidano sull'operatività della Società;
- il mutato quadro degli interlocutori esterni e la modificazione della loro struttura e modalità operativa;
- il mutato sistema interno con conseguenti modifiche della struttura aziendale o delle modalità operative;
- la situazione economica generale e del mercato rilevante con particolare riferimento al livello di competitività.

L'entità dei rischi è stata oggetto di valutazione, e lo sarà anche nelle integrazioni future, in considerazione dei livelli di autonomia attribuiti ai dipendenti nelle singole aree di attività, dei livelli di discrezionalità degli interlocutori esterni e dei fattori economici correlati alle attività/operazioni prese in considerazione.

4. II SISTEMA DI PROCEDURE E DI CONTROLLO DI SYNGENTA ITALIA

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati altresì identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui Syngenta Italia è dotata.

Si riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

4.1 Organi societari e funzioni aziendali

Gli organi sociali sono previsti e riportati nello Statuto vigente.

Le attribuzioni e responsabilità degli organi societari sono regolati dalla legge e dallo Statuto. Compete alla Direzione Aziendale rendere noto a tutto il personale dipendente lo statuto vigente e dare idonea informativa in caso di rilevanti modifiche, integrazioni o variazioni dello stesso.

4.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'organigramma rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società, specifica la articolazione dei ruoli, riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

Tale quadro è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i suoi documenti collegati (quali ad esempio responsabilità assegnate alle unità organizzative) in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti attribuiti ad ogni unità della struttura della Società.

L'organigramma, unitamente allo schema delle deleghe, consente di individuare i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

4.3 Comitati operativi interni

E' facoltà dell'Amministratore Delegato e dei Direttori di Funzione avviare appositi comitati interfunzionali a miglior presidio della operatività aziendale, dandone adeguata informativa a tutto il personale dipendente.

I comitati hanno funzione consultiva e non decisionale.

4.4. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato conferiscono idonee procure o deleghe o autorizzazioni a ben individuati soggetti con precisa delimitazione e

definizione delle attività da compiere nonché del potere di spesa consentito.

Il conferimento delle procure avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. In ogni caso i Procuratori dovranno rivestire perlomeno la qualifica di Quadro. Tali soggetti vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro collocazione gerarchica.

Poiché il conferimento della procura dovrà avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto, in caso di mutamento dello stesso da parte del Procuratore questi perderà la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento. Qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al Procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di seguito previsto.

Ogni Procuratore verrà informato del rilascio della procura mediante l'invio di nota informativa contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti.

Fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro collaboratore potrà sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino economicamente la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In aggiunta alle deleghe predeterminate in funzione del ruolo assunto da taluni soggetti vengono infatti conferite anche procure speciali per specifici atti.

I Procuratori non potranno sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti dalla procura rilasciatagli, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe conferite ai Procuratori possono attribuire sia specifiche responsabilità sia poteri di spesa consentendo a coloro che ne sono dotati di agire in nome e per conto della Società, rappresentando la stessa di fronte ai terzi ed impegnando l'azienda, in taluni casi, anche economicamente.

La procura, pur avendo caratteristiche di opponibilità ai terzi, costituisce dunque lo strumento che, nei rapporti e processi interni all'azienda, più adeguatamente esprime le limitazioni del potere gestorio e comunque di accesso alle risorse finanziarie in aderenza alle procedure operative.

4.5 Procedure

Syngenta Italia è dotata, in ragione della sua articolata struttura, di un apparato di procedure che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l'agire della Società nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Le procedure in vigore sono reperibili nell'Intranet aziendale, che è accessibile e consultabile da qualsiasi dipendente della Società.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Ogni procedura è, e dovrà essere, oggetto di aggiornamento, modifica o integrazione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono per l'evoluzione del business aziendale, la conduzione di nuove attività, la conformità a norme, regolamenti e standard.

4.6 Valori di Syngenta Italia e principi comportamentali

Syngenta Italia possiede un sistema di valori, di principi etici e di comportamento, al cui rispetto sono richiamati tutti i dipendenti. Essi trovano dettagliate esplicitazione e riconoscimento nel Codice di Comportamento del Gruppo Syngenta.

Legittimità dei comportamenti e correttezza nell'agire sono richiesti al fine di perseguire gli obiettivi aziendali.

Tali principi comportamentali, formalmente espressi e comunicati ai dipendenti attraverso il Codice di Comportamento, sono sottoscritti all'atto dell'assunzione e, ove ritenuto necessario, sono anche declinati nell'ambito di specifiche policy e procedure aziendali. Questo sistema di norme comportamentali, presente in azienda, rafforza il sistema preventivo di salvaguardia.

5. PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per quanto riguarda il sistema di controllo preventivo e in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate del Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che

Il sistema di prevenzione sia tale da non poter esser aggirato se non intenzionalmente

Questa impostazione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente. Ne consegue che il predetto sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza o anche la colpevole ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che nella normalità dei casi il reato possa essere causato dall’errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati dalla cui commissione può derivare l’insorgere della responsabilità dell’ente sono di tipo delittuoso, salvo i reati in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime per violazione delle norme a protezione dei lavoratori sul posto di lavoro e che l’aggiramento dei modelli può avvenire unicamente per dolo.

Le componenti del Modello, riportate nel capitolo precedente, devono integrarsi in una architettura coerente e di sistema, che rispetti alcuni principi di controllo ritenuti cruciali, quali:

- il rispetto del principio organizzativo dell’accountability, in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità;
- la predisposizione di un favorevole “control environment”, vale a dire:
 - o impegno e attenzione della Direzione Aziendale alla integrità, eticità e alla competenza da considerare come valori prioritari dell’azienda e da comunicare in modo continuo a tutti i dipendenti;
 - o stile di direzione favorevole al mantenimento di un sistema di controllo interno efficace.
- una corretta autorizzazione per tutte le operazioni sia di carattere generale, sia specifiche (riferite a singole operazioni);
- una applicazione del principio di separazione di funzioni in base al quale l’autorizzazione ad effettuare una operazione deve fare capo alla responsabilità di un soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- un’adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni; per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
- un adeguato controllo fisico sui beni dell’impresa;
- la previsione di controlli indipendenti sulle operazioni svolte (sia interni cioè svolti da persone dell’organizzazione ma estranei al processo, sia esterni, cioè svolti da persone esterne all’organizzazione quali ad esempio i revisori esterni).

Il sistema di controlli si prefigge l'obiettivo di verificare che siano rispettate da dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, consulenti ed in genere terzi che abbiano rapporti con la Società, le leggi, i regolamenti le procedure aziendali, segnalando i comportamenti trasgressivi, proponendo i rimedi ed operando, dove di competenza, per prevenire la commissione di reati, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto.

A tale fine, a complemento del sistema di controllo già esistente e dal modello gestionale e societario, di cui al regolamento interno, si rileva nell'ambito della struttura organizzativa aziendale la presenza di:

- un sistema di pianificazione e controllo ad indirizzo della gestione operativa, strutturato su piani pluriennali operativi ed economici da cui discendono specifici piani annuali di ricavi, investimenti e costi, nonché di indirizzo operativo delle attività. Tale sistema è appositamente strutturato e formalizzato, in linea con le deleghe e i poteri assegnati, ed è sottoposto a periodiche valutazioni, verifiche e approvazioni da parte del Consiglio di Amministrazione;
- un articolato sistema di reporting e controllo direzionale, in grado di segnalare in modo tempestivo l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare e di assicurare un efficace sistema di budgeting e controllo di gestione a supporto delle strutture aziendali nell'analisi e interpretazione dei dati gestionali e nelle valutazioni economiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici della Società.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Decreto, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa in capo all'ente, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e gestionale, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla organizzazione della Società.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

- conferire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le funzioni e le attività che il presente Modello attribuisce all'OdV;
- costituire un organismo monocratico;
- costituire un organismo collegiale.

Resta inteso che, laddove il Consiglio di Amministrazione decida di attribuire al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le attività che il presente Modello prevede in capo all'Organismo di Vigilanza, ogni riferimento all'OdV qui contenuto si intende rivolto al Collegio Sindacale.

L'OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- sia indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, e dotato di autonomi poteri di iniziativa, indagine e controllo;
- sia in possesso di idonei requisiti professionali e di competenza e possa avvalersi, in relazione alle attività da compiere, della collaborazione di professionalità interne;
- sia altresì consentito l'accesso ad uno specifico budget di spesa al fine di potersi eventualmente avvalere del supporto di competenze specialistiche esterne ritenute importanti per gli ambiti di rischio afferenti al Decreto e connessi alle attività della Società;
- nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti dell'Organismo siano svincolati da qualsiasi dipendenza gerarchica e riferiscano unicamente all'Organismo stesso.

Tali connotazioni garantiscono all'Organismo:

- (1) un potere di controllo sull'attività c.d. di alta amministrazione, e un rapporto con i vertici aziendali senza vincoli di subordinazione gerarchica;
- (2) la opportuna continuità d'azione nel vigilare sull'osservanza del modello organizzativo

- adottato;
- (3) un'adeguata competenza e tempestività di intervento, potendo tale Organismo avvalersi di competenze specialistiche interne ed esterne;
 - (4) la necessaria competenza legale nel rilevare novità di legge e adempimenti giuridici salienti.

Oltre ai requisiti sopra descritti, è necessario garantire il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura aziendale.

6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato – o, nel caso di Collegio Sindacale, l'incarico è conferito – dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina – o di conferimento dell'incarico. I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti in possesso delle caratteristiche per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società. Nella scelta dei componenti dell'OdV

devono essere rispettati tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo. La delibera di nomina dei componenti dell'OdV deve esplicitare le ragioni che presidiano alla scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai componenti dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei componenti dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'interruzione del rapporto di lavoro e/o, comunque, dei rapporti giuridici tra la Società e l'eventuale componente interno nominato.

Impregiudicato quanto precede, i componenti dell'OdV hanno facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. Il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza nominato in sostituzione dura in carica il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il precedente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

Fermo restando quanto sopra, è fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera, pena l'invalidità della delibera eventualmente adottata. L'eventuale delibera deve essere assunta all'unanimità dai restanti membri. La delibera contiene la motivazione dell'astensione del membro dell'OdV in discussione.

6.2 Connotazioni

L'Organismo presenta le seguenti connotazioni:

1. è presieduto dal componente che è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alla seduta;

3. è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo necessari per l'espletamento dei compiti di vigilanza previsti dal Decreto. Tali poteri sono esercitati autonomamente ed individualmente dal Presidente o dagli altri membri per delega del Presidente;
4. ha facoltà di:
 - ricevere segnalazioni e informazioni da tutti i dipendenti dell'azienda;
 - accedere a tutti i documenti aziendali, anche in corso di formazione;
 - assumere informazioni presso ogni organo statutario.
5. è preposto a:
 - curare il sistematico aggiornamento dei profili di rischio aziendali ex. D.lgs 231/2001 e sue successive modifiche e/o integrazioni;
 - verificare l'efficacia del modello di organizzazione e gestione predisposto;
 - monitorare e vigilare sul funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio in casi di violazioni di norme e regolamenti interni.
6. può anche avere funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito del Gruppo Syngenta in Italia, con conseguente segnalazione di linee di indirizzo a società controllate e partecipate, e ricezione dalle stesse di note informative.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Modello, nonché il Codice di Comportamento ed i protocolli aziendali;
- sollecitare la pianificazione dell'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta, delle specificità relative al tipo di attività esercitata in seno alla Società, nonché in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenerne all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice di Comportamento.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti

comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice di Comportamento e nel Modello;

- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, chi viene a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice di Comportamento dovrà rifarsi all'apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail all'indirizzo odv.231@syngenta.com oppure inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Syngenta Italia S.p.A., presso la sede legale della Società in Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 MILANO.

6.4.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e

tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei lo-ro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

Fermo quanto precede, l'Organismo di Vigilanza può stabilire ulteriori flussi informativi al fine di garantire un controllo più efficace sul funzionamento e l'osservanza del Modello mediante l'adozione di apposita procedura che verrà diffusa in favore di tutti i Destinatari del Modello.

6.4.2 Obblighi di segnalazione

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti; in caso di conflitto di interessi, informare

gli organi non interessati dal conflitto e, laddove questi non vi siano, informare l'Assemblea dei Soci;

- nei limiti delle proprie competenze, fornire il supporto richiesto dall'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e, ove necessario, dall'Assemblea dei Soci, al fine di valutare le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate.

6.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività compiuta e la presenta all'Amministratore Delegato che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nella prima seduta utile. L'Organismo, ogni volta che ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente o all'Amministratore Delegato.

Con riferimento al D. Leg.vo 81/2008 (art. 30), tenuto conto che il Modello di organizzazione e gestione per produrre efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale che consenta l'adempimento di numerosi ed identificati obblighi giuridici, anche l'Organismo di vigilanza è chiamato a svolgere precisi compiti. Tra questi si segnala:

- Monitoraggio della stesura del Documento di Valutazione del Rischio e del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze e dei relativi aggiornamenti;
- Monitoraggio della regolarità della nomina del RSPP, del SPP, nonché del Medico Competente e del possesso, da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;
- Verifica dell'attività del RSPP, del SPP, nonché del Medico Competente;
- Monitoraggio dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte del RSPP del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Verifica dell'osservanza della procedura di cui di cui all'art. 26 del D. Leg.vo 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- Verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il RSPP e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni

conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi Sociali o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di Syngenta Italia S.p.A.. I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione o elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

L'applicazione di tali sanzioni è scollegata rispetto all'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Regolamento, infatti, sono assunte da Syngenta Italia in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

7.1 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e con riferimento a quanto previsto in materia disciplinare dal CCNL.

In particolare, saranno applicate alle infrazioni delle norme contenute nel presente Modello le sanzioni in proporzione alla loro gravità.

L'attuazione del sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e Controllo.

I provvedimenti sanzionatori sono assunti dal Consiglio di Amministrazione o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e normative speciali applicabili.

7.2 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee alla stessa stregua degli altri dipendenti tenuto in debita considerazione il particolare vincolo di fiducia in essere con la società e la rilevanza del ruolo ricoperto.

7.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del presente Modello da parte degli Amministratori, della Società, l'Organismo informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale o i componenti della Società di Revisione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel caso in cui le funzioni dell'OdV siano interamente attribuite al Collegio Sindacale, in caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o uno degli altri sindaci dovrà informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

7.5 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con le disposizioni comportamentali indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo eventualmente quanto stabilito dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Il Modello esprime un sistema di regole organizzative e procedurali interne, che risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire una informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

Il Modello e il Codice di Comportamento vengono, inoltre, pubblicati presso l'intranet aziendale.

La notizia dell'adozione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

8.1 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice di Comportamento della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

8.2 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze indicate al punto "Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali".

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo inviando una e-mail all'indirizzo odv.231@syngenta.com, oppure inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Syngenta Italia S.p.A., presso la sede legale della Società in Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 MILANO.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in

ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

8.3 Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la Società garantisce la corretta formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente, attraverso programmi di formazione modulati in funzione dei livelli dei destinatari.

In particolare i corsi di formazione hanno ad oggetto l'intero Modello organizzativo in tutte le sue componenti, in particolare:

- il D.Lgs. n. 231/01 ed i reati da esso richiamati;
- il Modello;
- il Codice di Comportamento;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema sanzionatorio.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello.

I destinatari della formazione, sono tenuti a:

- acquisire conoscenza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione visionerà le proposte di modifica sottoposte alla sua attenzione con frequenza almeno annuale.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato ogniqualvolta intervengano rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le disposizioni del Modello stesso e/o dei suoi allegati, allo scopo di mantenere integra la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle sue prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti nel Decreto.

Il Regolamento, previa le opportune modifiche attinenti alle specificità strutturali ed organizzative di ciascuna società, potrà essere adottato dalle società controllate e/o partecipate da Syngenta Italia S.p.A. con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Sezione I - I reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI DI CUI ALL' ART. 24 e 25 DEL D.LGS. N. 231/2001

ART 24 D. LGS 231/2001 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.

Art. 316bis del codice penale - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Testo dell'articolo: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato). Repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", sotto il profilo della loro illecita utilizzazione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, estraneo all'apparato organizzativo della P.A., ha la possibilità di gestire direttamente i fondi ottenuti e deciderne la destinazione.

PRESUPPOSTI: avvenuta erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di una variante del reato previsto dall'art. 640bis c.p., che opera tuttavia non nella fase percettiva dell'erogazione, ma in quella esecutiva. Viene in rilievo il momento – successivo all'erogazione – della mancata destinazione, in tutto o in parte, dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a quelle finalità di interesse pubblico previste dalla legge che ne abbiano giustificato l'erogazione. E' irrilevante la diversa finalità a cui siano destinate le somme.

MODALITA': presentazione di relazioni e rendiconti contabili falsi e artatamente orientati a nascondere la reale utilizzazione dei fondi.

Art. 316ter del codice penale – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato). La norma fa riferimento, oltre a contributi e finanziamenti, anche a mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, onde tutelare ogni possibile forma di sovvenzione pubblica agevolata. Repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", sotto il profilo della loro illecita percezione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque sia autorizzato a chiedere finanziamenti o sovvenzioni in nome della società.

PRESUPPOSTI: possibilità di usufruire di un'erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie normativa in esame rappresenta un'ipotesi dichiaratamente complementare rispetto a quella più ampia prevista dall'art. 640bis c.p. La disposizione dell'art. 316ter colpisce infatti una particolare modalità di realizzazione del reato di truffa in erogazioni pubbliche, che si realizza quando l'erogazione indebita è conseguita a mezzo di comportamenti che non potrebbero essere fatti rientrare nello schema della vera e propria truffa (artifici o raggiri), ma si caratterizzano per maggiore facilità di realizzazione. Tali comportamenti sono:

- l'esibizione di documentazione falsa
- l'omissione di informazioni dovute

La condotta consiste in un'indebita acquisizione di contributi economici di natura pubblica. Il dipendente incaricato valuta la possibilità di richiedere il finanziamento o il contributo, ma nel corso della valutazione, verifica che l'azienda non ha tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'erogazione. Tuttavia, decide di richiedere il finanziamento.

Per la consumazione del reato, sono *irrilevanti*:

- l'induzione in errore del soggetto passivo del reato
- la causazione di un danno concreto

MODALITA': presentazione di documentazione falsa, ovvero attestante cose non vere (ad es., presentazione non veritiera dei requisiti tecnico/economici dell'azienda, ovvero di documentazione progettuale non congruente), oppure omissione di informazioni dovute, con conseguente ottenimento del finanziamento.

Art. 640 del codice penale – TRUFFA

Testo dell'articolo: *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la disposizione dell'art. 640 c.p. è richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 soltanto con riferimento alle ipotesi aggravate di cui al suo comma 2, n. 1, ovvero sia, essenzialmente, nei casi in cui il reato di truffa sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La finalità della disposizione normativa che prevede il reato di truffa ai danni di tali soggetti pubblici risiede nell'esigenza di protezione dell'imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione.

SOGGETTI ATTIVI: qualunque dipendente incaricato di svolgere funzioni sensibili nei settori a rischio.

PRESUPPOSTI: possibilità di ottenere dei vantaggi per la propria azienda, ad esito di comportamenti/decisioni ad essa favorevoli, facenti capo ad un ente pubblico (ad es., decisione in merito all'aggiudicazione di una gara d'appalto, decisione in merito al rilascio di un'autorizzazione).

FATTISPECIE DI REATO: la truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione da parte della P.A.

Per quanto riguarda la truffa in generale, i suoi elementi strutturali consistono in artifici o raggiri posti in essere dal soggetto attivo, che provocano due tipi di eventi: l'induzione di taluno in errore, e (di conseguenza) il prodursi di un *profitto* per l'autore del reato o per terzi e di un *danno* alla vittima, a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale frutto dell'errore indotto. Venendo allo specifico tema in esame, la prima ipotesi di truffa rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, consiste in quella mirata all'*aggiudicazione di appalti*. Riguardo al dipendente incaricato si prospettano le seguenti situazioni a rischio (congiuntamente o disgiuntamente):

- il dipendente ha interesse ad essere certo dell'aggiudicazione della gara all'azienda di appartenenza
- il dipendente ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione con il minor sforzo economico possibile per l'azienda

La seconda ipotesi di truffa che rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 è quella, più generale, che tende all'*ottenimento di pubbliche agevolazioni* di qualunque genere (compresa l'esclusione di adempimenti di oneri economici nei confronti della P.A.).

MODALITA':

- nel caso di truffa volta all'aggiudicazione di un appalto, vi è un accordo, da parte del dipendente, con altri concorrenti al fine di coordinare la presentazione delle offerte e dei ribassi (numero dei concorrenti e modalità della concertazione dipenderanno dalla specificità della gara)

- nel caso di truffa volta all'ottenimento di pubbliche agevolazioni, la condotta si concreta in una rappresentazione e/o attestazione, da parte del dipendente, di fatti non veri ed artatamente formulati ai fini dell'obiettivo illecito. Ad es.: produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

Art. 640bis del codice penale – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Testo dell'articolo: La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato). Viene in specifico rilievo il profilo temporale (anteriore all'utilizzo delle somme) del momento di erogazione dei finanziamenti. La norma fa riferimento, oltre a contributi e finanziamenti, anche a mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, onde tutelare ogni possibile forma di sovvenzione pubblica agevolata. Repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", sotto il profilo della fase propedeutica alla concessione di concessioni pubbliche.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque sia autorizzato a chiedere finanziamenti o sovvenzioni in nome della società.

PRESUPPOSTI: possibilità di usufruire di un'erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: acquisizione di contributi economici di natura pubblica. Il dipendente incaricato valuta la possibilità di richiedere il finanziamento o il contributo, ma nel corso della valutazione, verifica che l'azienda non ha tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'erogazione. Tuttavia, decide di richiedere il finanziamento.

Per la consumazione del reato, a differenza che nell'ipotesi di cui all'art. 316bis c.p., vengono in rilievo:

- gli artifizii e i raggiri
- l'induzione in errore del soggetto passivo del reato
- la causazione di un danno concreto al soggetto passivo
- la realizzazione di un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per terzi

Gli elementi descritti coincidono inevitabilmente con quelli costitutivi del reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa). Tuttavia, la tipologia del reato in esame presenta rispetto alla truffa anche elementi di specialità ed autonomia, consistenti nella specifica finalizzazione del comportamento all'ottenimento illecito di erogazioni pubbliche.

La giurisprudenza ritiene che la fattispecie in esame costituisca un reato autonomo rispetto alla truffa, e non una mera circostanza aggravante della stessa.

Art. 640ter del codice penale – FRODE INFORMATICA

Testo dell'articolo: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso

pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: come si è visto in relazione all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p., anche la disposizione di cui all'art. 640ter c.p. viene richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 soltanto con riferimento all'ipotesi in cui il reato di frode informatica sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Nei casi in cui il soggetto passivo sia diverso da quelli menzionati, non vi è estensione della responsabilità all'azienda. La finalità della disposizione risiede nell'esigenza di repressione delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. Il bene tutelato dalla norma è il patrimonio dello Stato o degli altri enti pubblici.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque.

PRESUPPOSTI: possibilità di ottenere dei vantaggi per la propria azienda, come conseguenza dell'elaborazione di dati/informazioni ad essa pertinenti, ad opera di un sistema informatico facente capo ad un ente pubblico.

FATTISPECIE DI REATO: il fenomeno si verifica ogniqualvolta si attui una interferenza con il regolare processo di elaborazione di dati al fine di ottenere – come conseguenza dell'alterazione del risultato dell'elaborazione – uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

Sono ipotizzabili diversi momenti di realizzazione dell'interferenza dell'elaborazione-dati:

- fase di raccolta ed inserimento dei dati
- fase di elaborazione
- fase di emissione

La tipologia di reato in esame, pur appartenendo alla più ampia figura generale della truffa, si discosta da quest'ultima in virtù del seguente elemento distintivo: l'intervento dell'uomo interviene sulla memoria di un elaboratore, di talché non si richiede – ai fini della consumazione del reato – l'elemento dell'*induzione in errore* di un soggetto.

MODALITA': accesso da parte del dipendente (ad es., via internet ovvero a mezzo modem via *dial-up*) ad un *sistema informatico* (apparecchi che forniscono beni o servizi e sono gestiti da un elaboratore) della P.A. Alterazione di registri informatici contenenti dati, informazioni o programmi, per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione ad albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

ART. 25 D.LGS. 231/2001 - CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Art. 317 del codice penale – CONCUSSIONE

Testo dell'articolo: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio¹ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la concussione è un reato dalla tipica natura plurioffensiva, in quanto gli interessi lesi dal comportamento del soggetto attivo sono di due diversi tipi:

- interesse della pubblica amministrazione al proprio prestigio e alla probità dei suoi funzionari
- interesse all'integrità del patrimonio e alla libertà del consenso del cittadino che dà o promette denaro o altra utilità.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare rispetto a quelle di responsabilità dei singoli soggetti per lo stesso reato. Infatti il comportamento concussivo, per rilevare ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

SOGGETTI ATTIVI: *il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.*

A questo proposito, va sottolineato che, a seguito della riforma del 1990, la trasformazione di un ente pubblico in S.p.A. e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, automaticamente, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali. L'ente rimane – in ogni caso – disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con strumenti di diritto privato propri delle S.p.A. Conseguentemente, è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo funzionale", comportante una difficile valutazione, *caso per caso*, delle singole funzioni ed attività aziendali svolte, al fine di:

- determinare la qualificazione del soggetto (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato)
- di conseguenza, stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo

Ne consegue che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse a fini penalistici, ed in particolare ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 (ad es., una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente

¹ Ai sensi dell'art. 358 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il nuovo testo dell'art. 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen., sent. n. 202875/95; Cass. Pen., Sezioni Unite, sent. n. 191172/92). Secondo la giurisprudenza consolidata, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento).

PRESUPPOSTI: l'ipotesi di reato in oggetto può realizzarsi, nell'ambito dell'attività svolta da una impresa privata, in relazione ad operazioni per le quali sussistano, in capo al relativo responsabile, la qualifica soggettiva e le funzioni descritte sopra.

FATTISPECIE DI REATO: l'ipotesi di reato in oggetto si configura nell'ipotesi in cui la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. *metus publicae potestatis*. La fattispecie in esame si differenzia, infatti, dal reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art 319 -quater c.p.) per la maggior carica intimidatoria della pretesa espressa dall'agente che non lascia alcun significativo margine di scelta al destinatario. In ragione di ciò non è prevista una sanzione per la condotta del privato. Nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater si parla di induzione, invece, perché la pretesa dell'agente si concretizza nell'impiego di forme di suggestione e di persuasione lasciando al privato un maggior libertà di autodeterminazione.

MODALITA': L'ipotesi di reato in oggetto può configurarsi nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Sindaco di un Comune X richieda ad un soggetto privato il pagamento di una somma di denaro, minacciando, altrimenti, il sistematico rinvio da parte della Commissione edilizia della trattazione delle richieste di due permessi per costruire presentati dal privato.

Art. 319- quater del codice penale – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: l'induzione indebita a dare o promettere utilità è un reato dalla tipica natura plurioffensiva, in quanto gli interessi lesi dal comportamento del soggetto attivo sono di due diversi tipi:

- interesse della pubblica amministrazione al proprio prestigio e alla probità dei suoi funzionari
- interesse all'integrità del patrimonio e alla libertà del consenso del cittadino che dà o promette denaro o altra utilità.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie di concussione nell'ipotesi di reato in oggetto soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio, inoltre la punibilità oltre che per costoro è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

SOGGETTI ATTIVI: il *pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio*².

A questo proposito, va sottolineato che, a seguito della riforma del 1990, la trasformazione di

un ente pubblico in S.p.A. e la successiva alienazione a privati di azioni della società non comportano, automaticamente, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti. L'ente rimane – in ogni caso – disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con strumenti di diritto privato propri delle S.p.A. Conseguentemente, è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo funzionale”, comportante una difficile valutazione, *caso per caso*, delle singole funzioni ed attività aziendali svolte, al fine di:

- determinare la qualificazione del soggetto (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato)
- di conseguenza, stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo

Ne consegue che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse a fini penalistici, ed in particolare ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 (ad es., una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento).

PRESUPPOSTI: l'ipotesi di reato in oggetto può realizzarsi, nell'ambito dell'attività svolta da una impresa privata, in relazione ad operazioni per le quali sussistano, in capo al relativo responsabile, la qualifica soggettiva e le funzioni descritte sopra.

FATTISPECIE DI REATO: Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Ad esempio in caso di appalti per forniture di beni o di servizi, il dipendente aziendale di una società *concessionaria di pubblico servizio* cui è affidato l'incarico di gestire gare per l'acquisizione di beni e servizi, può trovarsi nella seguente situazione a rischio: il dipendente stesso può nutrire interesse ad ottenere una “non dovuta prestazione economica” (danaro o altra utilità) da parte delle imprese interessate a partecipare alla gara.

Altro caso: dipendente di una società di diritto privato, delegata dalla P.A. all'erogazione di sovvenzioni a favore di privati. Il meccanismo è lo stesso rispetto a quello descritto nel caso degli appalti.

MODALITA': il dipendente di una società concessionaria di pubblico servizio evidenzia ad uno/a o più privati o aziende, interessati a fruire di un'erogazione o ad essere invitati a gare di appalto, la circostanza che condizione imprescindibile è versare una somma di danaro o altra utilità direttamente al dipendente stesso.

Art. 318 c.p. – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Testo dell'articolo: *Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Art. 319 del codice penale – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Testo dell'articolo: *Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Art. 319bis del codice penale – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Testo dell'articolo: La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 320 del codice penale – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Testo dell'articolo: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale – PENE PER IL CORRUTTORE

Testo dell'articolo: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322bis del codice penale – PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Testo dell'articolo: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: il bene giuridico tutelato dalle disposizioni sulla corruzione è costituito dai principi di *buon andamento ed imparzialità* dell'amministrazione indicati nell'art. 97, comma I, della Costituzione. I comportamenti che si vuole reprimere con le norme in esame consistono in quelle condotte dei funzionari della P.A., che – anche tramite l'emanazione di atti formalmente regolari – possono venir meno ai propri compiti istituzionali, inserendo tali atti in un contesto avente finalità diverse da quella di pubblica utilità.

SOGGETTI ATTIVI: a differenza che nella concussione e dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (nella quale il soggetto pubblico trae giovamento dalla posizione di svantaggio psicologico del soggetto passivo), nell'ipotesi della corruzione il privato e il pubblico ufficiale si pongono su di un piano di parità.

Possono configurarsi due tipologie di corruzione, in relazione ad entrambe le quali può sussistere una responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001: il dipendente, infatti, può, a seconda dei casi, assumere la veste del corruttore, ovvero (nel caso di sussistenza dei requisiti soggettivi) quella del corrotto. Più precisamente, vi sono:

- corruzioni c.d. *attive* (il dipendente corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa)
- corruzioni c.d. *passive*, di minor frequenza nella pratica (l'esponente dell'ente, nella sua veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio)

Quanto alla necessità di delineare – alla luce delle recenti riforme legislative – una nuova nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo e funzionale”, si richiamano le considerazioni già svolte in tema di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si sottolinea, peraltro, che ai sensi dell'art. 322**bis** c.p. la veste del corrotto può essere assunta anche da organismi internazionali dell'Unione Europea.

PRESUPPOSTI: la fattispecie in esame presuppone un atto amministrativo da emanarsi nell'esclusivo interesse della P.A., alla tempestiva emanazione del quale (nel caso della corruzione per atto d'ufficio) ovvero alla omissione/ritardo del quale (nel caso della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) anche la società in quanto soggetto privato aggiunge la sua aspettativa.

FATTISPECIE DI REATO: tra le due forme di corruzione, la seconda (corruzione passiva) rileva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 con una frequenza sicuramente minore di quella attiva. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente: ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Esempi di finalità per le quali si mettono in pratica comportamenti corruttivi:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A.
- ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A.
- ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

MODALITA': qualunque sia la veste (di corrotto o corruttore) assunta del dipendente della società, la condotta del reato in esame, a seconda dei casi, può realizzarsi nei modi seguenti:

- corruzione *antecedente*: la promessa/dazione del vantaggio indebito avviene prima del compimento dell'atto
- corruzione *sussequente*: la promessa/dazione del vantaggio indebito avviene dopo il compimento dell'atto
- corruzione *propria*: oggetto del mercimonio è un atto contrario ai doveri dell'ufficio
- corruzione *impropria*: oggetto del mercimonio è un atto proprio dell'ufficio.

Art. 319ter del codice penale – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Testo dell'articolo: *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la norma in esame introduce una tipologia autonoma nell'ambito del reato di corruzione, al fine di prevedere pene più severe a sanzione di ipotesi particolarmente riprovevoli di corruzione.

SOGGETTI ATTIVI: nel caso di specie, il dipendente dell'ente può assumere soltanto la veste di corruttore (ponendo in essere pertanto un caso di *corruzione attiva*), in quanto si evince dalla norma – tenuto conto della finalità della stessa – che i possibili corrotti sono esclusivamente soggetti che esercitano una funzione giudiziaria.

PRESUPPOSTI: esistenza di un procedimento giudiziario penale o civile in corso, nel quale sono coinvolti la società ovvero alcuni suoi dipendenti (ad es., gli amministratori imputati per casi di *mala gestio*), ed il cui esito negativo potrebbe arrecare alla società stessa grave danno patrimoniale.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di fattispecie di corruzione di autorità giudiziaria poste in essere dai dipendenti e funzionari della società, al fine di favorire ovvero danneggiare una parte in un processo civile o penale.

MODALITA': la società, nella persona dei propri dipendenti che materialmente entrano in contatto con l'autorità giudiziaria, decide di corrompere il giudice al fine di determinare un risultato favorevole del procedimento.

Art. 322 del Codice penale – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Testo dell'articolo: *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: come nel caso delle disposizioni di cui agli artt. 318 e ss., il bene giuridico tutelato dall'art. 322 c.p. è costituito dai principi di *buon andamento ed imparzialità* dell'amministrazione indicati nell'art. 97, comma I, della Costituzione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, all'interno di un'azienda, è in contatto diretto con esterni.

PRESUPPOSTI: presupposto del reato di cui all'art. 322 c.p. è la *mancata accettazione* da parte del pubblico funzionario dell'offerta o della promessa fatta dal privato.

La fattispecie criminosa configura in sostanza un tentativo di corruzione attiva elevata dal legislatore a figura autonoma di reato per evitare che restassero impuniti fatti tendenti ad insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che deve sempre accompagnare l'esercizio di pubbliche funzioni.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato sia recepita dalla controparte. Esso è configurabile anche quando l'attuazione della promessa non sia immediata né configurabile come possibile dal soggetto passivo cui è rivolta. L'ipotesi criminosa in questione – e non quella di cui agli artt. 318, 319 o 320 c.p. – ricorre quando il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di denaro o altra utilità ovvero della sua promessa, con l'intenzione di denunciare il fatto ed assicurare l'istigatore alla giustizia.

Un esempio di istigazione alla corruzione può essere individuato nel caso in cui l'azienda intenda procedere alla realizzazione di opere che necessitano autorizzazioni/concessioni pubbliche. Queste ultime sono condizionate a loro volta al rispetto di prescrizioni tecniche previste da normative dello Stato (ad es., normative in materia di ambiente, di igiene e sicurezza, di urbanistica). In tale caso, si prospettano al dipendente incaricato le seguenti circostanze:

- il dipendente ha interesse a realizzare opere in tempi brevissimi
- il dipendente è consapevole – o dovrebbe esserlo – del contrasto con le norme applicabili
- il dipendente ha interesse ad impedire che l'impresa concorrente realizzi a sua volta una propria opera.

MODALITA': il dipendente, oltre a interloquire direttamente con la P.A., può farlo con determinati terzi ai fini di realizzare i propri obiettivi contrari alla legge (ad es., con il proprietario di un terreno sul quale l'impresa intenda realizzare un'infrastruttura).

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al

precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato (art. 316- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), d) ed e): <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- <i>ter</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista

Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 1° e 3° comma, c.p.)	Fino a 200 quote	
Corruzione per un atto contrario i doveri d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.)	Fino a 200 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, 1° comma)	Da 200 a 600 quote	
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 2° e 4° comma, c.p.)	Da 200 a 600 quote	
Concussione (art. 317 c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato dalle circostanze ex art. 319-<i>bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva un'ingiusta condanna (art. 319-<i>ter</i>, 2° comma, c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	
<p>Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 - <i>quater</i>, c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	

Ai sensi dell'art. 25, 4° comma, D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra elencati *“si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis”*.

C. LE ATTIVITA A RISCHIO REATO

I reati sopra sinteticamente esposti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Sezione, la Società ha provveduto a svolgere un'attività di analisi finalizzata all'individuazione delle sopra citate aree al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo

attualmente esistente con particolare riferimento alle attività svolte all'interno delle aree stesse.

Vengono, pertanto, definite "Attività a rischio reato" tutte quelle attività che – direttamente o indirettamente – presuppongono l'instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l'instaurazione di rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti di carattere negoziale che la stessa, seppur sporadicamente, intrattiene con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i soggetti comunque appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e i pubblici dipendenti, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione sono ritenute le seguenti:

1. gestione di tutti gli adempimenti connessi al procedimento di registrazione dei prodotti agro-farmaceutici (ad esp. stesura del dossier tecnico da trasmettere al Ministero) ed, in via generale, gestione di tutti gli adempimenti regolatori relativi al mercato degli agrofarmaci;
2. gestione delle pratiche connesse allo svolgimento di attività, a qualunque titolo e per qualsivoglia finalità, che comportino l'invio di documentazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche informatici, contenenti dati di natura fiscale o previdenziale;
4. interventi sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
5. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
6. gestione dei rapporti con l'Università in occasione dell'esecuzione di prove per la valutazione tecnica delle performance degli agrofarmaci e sementi prodotti dalla Società;
7. gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro o le questioni ambientali;
8. gestione di rapporti in occasione delle verifiche, visite ispettive effettuate da rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, Ministero della Salute o dall'Ense;
9. gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale che abbia come controparte la Pubblica Amministrazione o che comporti, a qualsivoglia titolo, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
10. gestione delle assunzioni;
11. gestione delle attività di supporto per la divulgazione e promozione dei prodotti della Società per l'inserimento nei disciplinari pubblici e privati;³
12. organizzazione e gestione di iniziative promozionali nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad es. organizzazione di eventi per la promozione della efficacia fitosanitaria dei prodotti in portafoglio o di nuovi ambiti di applicazione dei prodotti stessi);
13. gestione dei flussi finanziari: incassi derivanti dall'attività di vendita nei confronti dei consorzi agrari Provinciali (CAP) e, in ogni caso, gestione di tutti i pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, effettuati nei confronti di soggetti pubblici;
14. gestione degli agenti;

³ . Tali attività vengono effettuate sia direttamente presso le Regioni sia presso Enti di ricerca accreditati dalla Regione, al fine di ottenere e mantenere l'inserimento dei propri prodotti all'interno di specifici Protocolli Regionali. Il rispetto di tali protocolli (compreso l'acquisto dei prodotti indicati dai protocolli stessi) rappresenta una condizione necessaria per gli agricoltori al fine di accedere a finanziamenti comunitari per il sostegno delle attività agricole ed erogati attraverso la Regione.

15. in ogni caso, qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, con gli enti a natura pubblicistica o, comunque, svolgenti funzioni o attività pubbliche, con i pubblici dipendenti, con pubblici ufficiali o con persone incaricate di un pubblico servizio.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (a) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AREE A RISCHIO

La presente Sezione è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi con cui Syngenta Italia intrattiene rapporti di natura contrattuale, quali, ad esempio, agenti, rappresentanti (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Attività a rischio reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

Si sottolinea che le verifiche effettuate hanno evidenziato l'esistenza, all'interno della Società, di un *modus operandi* derivante dall'applicazione di procedure standardizzate, disciplinate e, in determinati casi, formalizzate in documenti scritti.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

Fermo quanto si dirà in seguito, i principi a cui l'attività, nei confronti degli enti pubblici in generale, deve ispirarsi sono ampiamente e diffusamente elencati e descritti nel Codice di

Comportamento, che costituisce parte integrante del presente Modello e a cui espressamente si rinvia.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoziazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla Pubblica Amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza). In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma;
- b) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare operazioni a rischio risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;
- c) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;
- d) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari della presente Sezione rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose descritte al precedente paragrafo A.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali come previste nella presente Sezione o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione agli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;
- c) fare omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Società al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. A questo proposito, Syngenta Italia precisa, sin da ora, che deve considerarsi come di "modico valore" un regalo od omaggio che non superi l'importo di Euro 100,00 (cento/00). Qualora, in occasione delle ricorrenti festività natalizie e pasquali per esigenze e casi di carattere del tutto eccezionale, si presentasse la necessità di distribuire a favore di terzi, ivi compresi pubblici ufficiali o dipendenti della Pubblica Amministrazione, un regalo od un omaggio che abbia un valore superiore a quello sopra indicato, ciascun Destinatario si obbliga a richiedere il preventivo consenso all'Amministratore Delegato, avendo cura di informare contestualmente l'OdV. L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente al singolo Destinatario richiedente, dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni. In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per Syngenta Italia.

In ogni caso, di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;

- d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- e) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- f) accordare e corrispondere in favore dei Collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste al precedente punto b);
- g) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi

assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;

- h) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, venissero in futuro ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;
- j) effettuare pagamenti in natura o eseguire pagamenti in contanti in modo difforme da quanto indicato nella procedura acquisti, sezione "pagamenti per cassa".

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- (i) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette attività a rischio devono essere gestiti procedendo alla nomina di specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio precisato, i quali dovranno operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato;
- (ii) i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori devono risultare per iscritto e devono contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- (iii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER I DESTINATARI DEL MODELLO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per rafforzare le procedure aziendali di contrasto alla possibilità di commissione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, dovranno essere rispettate, oltre alle procedure contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento, le prescrizioni e le procedure qui di seguito descritte:

- devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- devono agire in virtù di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti e gli organi sociali, ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione per i consulenti

o collaboratori). Tali soggetti devono, inoltre, ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione, secondo in particolare quanto previsto nel Modello e nel Codice di Comportamento;

- è fatto obbligo di registrare in maniera chiara, accurata e precisa tutti i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio (verbalizzazione, conservazione mail e corrispondenza postale);
- in ogni caso, l'OdV deve essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità/sospetto dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a organismi nazionali o comunitari e previste dalle norme in vigore o specificatamente richiesti dai suddetti organi (ad esempio in occasione di visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; la massima collaborazione deve essere prestata in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio o, comunque, del soggetto appartenente, a qualsivoglia titolo, alla Pubblica Amministrazione;
- i destinatari devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di Soggetti Terzi, la scelta deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/fornitore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- gli incarichi con i Soggetti Terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- l'attività prestata dai Soggetti Terzi deve essere debitamente documentata affinché la corresponsione dei compensi ai Soggetti Terzi deve avvenire sulla base della documentabilità delle attività svolte.

ALLEGATO (a)

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sezione II - Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D.Lgs. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie “*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile*”, stabilendole l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di “interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Art. 2621 del codice civile – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Testo dell'articolo: Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis del codice civile – FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Testo dell'articolo: Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto

è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

SOGGETTI ATTIVI: le nuove fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)⁴ configurandosi come reati di pericolo perseguibili d'ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

PRESUPPOSTI: imposizione, da parte della legge, della comunicazione di informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società. Si possono commettere i reati in questione soltanto se le falsità e le omissioni afferiscono a *bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali*.

MODALITA': quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Art. 2625 del codice civile – IMPEDITO CONTROLLO

Testo dell'articolo: *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

⁴ Per completezza, va precisato che, sebbene si tratti di un reato proprio, è sempre possibile, in forma del dettato normativo di cui all'art. 110 c.p., il concorso dell'*estraneus* nei reati di false comunicazioni sociali. In particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso il consulente della società il quale, avendo accettato di supportare con le proprie conoscenze professionali l'intento illecito del cliente (ad es. mediante la predisposizione di una falsa contabilità), contribuisca a determinare una falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio o dalle altre comunicazioni sociali (cfr. Cass. 21 gennaio 1998, il la giustizia penale, 1999, III, 145)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: garanzia del regolare controllo sull'attività di gestione della società da parte del Collegio Sindacale, dei singoli soci e degli altri soggetti preposti (società di revisione). Tutela del patrimonio della società (soltanto nel caso dell'ipotesi delittuosa configurabile in caso di danno effettivo).

SOGGETTI ATTIVI: amministratori di società soggette a registrazione.

PRESUPPOSTI: necessità, da parte dei soggetti (anche esterni: ad es., società di revisione e/o consulenza) chiamati a svolgere funzioni di controllo all'interno della società, di essere messi in grado di conoscere l'esatta situazione della società per poter svolgere il proprio compito correttamente.

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie di impedito controllo ricomprende due ipotesi distinte di illecito:

- una di natura *amministrativa*
- una di natura *penale*, procedibile a querela di parte, e configurabile soltanto nell'eventualità che dalla condotta di "impedito o ostacolato controllo" posta in essere dagli amministratori derivi un danno ai soci

Sia la violazione amministrativa che il reato sono puniti a titolo di dolo (un atteggiamento psicologico colposo sarebbe infatti incompatibile con la condotta tipizzata dalla legge).

MODALITA': occultamento di documenti; uso di altri artifici idonei ad ostacolare/impedire una regolare attività di controllo o di revisione da parte di soggetti aventi diritto.

Art. 2626 del codice civile – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Testo dell'articolo: *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'integrità del capitale sociale e dell'effettività della sua funzione di garanzia dei creditori presenti e futuri della società, e dei terzi. Non sono state introdotte dalla riforma novità sostanziali rispetto al vecchio disposto dell'art. 2623 c.c.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori.

PRESUPPOSTI: il presupposto della fattispecie consiste nell'esistenza di disposizioni inderogabili di legge, relative a procedure in materia di conferimenti dei soci, che devono essere rispettate dagli amministratori.

FATTISPECIE DI REATO: la disposizione normativa mira a sanzionare gli amministratori che minano l'integrità del capitale sociale attraverso la restituzione ai soci dei conferimenti (ovverosia degli apporti di capitale costituenti adempimento del contratto di sottoscrizione del capitale sociale – in sede di costituzione così come in sede di aumento del capitale), ovvero mediante la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi.

Ciò, naturalmente, al di fuori dei casi in cui la riduzione del capitale sociale è ammessa dalla legge.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico.

MODALITA':

- innanzitutto, la restituzione può essere *palese*, e si realizza con il trasferimento oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo
- la restituzione può anche essere *simulata*. La simulazione può altresì essere compiuta con comportamenti integranti diverse figure di reato (ad es., distribuzione di acconti sui dividendi o di utili fittizi, effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

Art. 2627 del codice civile – ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Testo dell'articolo: *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie generiche, costituite dal capitale sociale e dalle riserve obbligatorie per legge. L'art. 2627 è stato diretto a sostituire i nn. 2 e 3 del vecchio art. 2621 c.c.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori.

PRESUPPOSTI: a seconda dei casi, i presupposti possono essere:

- mancato effettivo conseguimento di utili (nel senso di assenza di elementi patrimoniali che superino delle passività)
- presenza di utili veri che però devono essere accantonati per legge ed imputati a riserva (ad es., riserva legale)
- precedente accantonamento di utili con formazione di riserve, che debbono rimanere integre e non possono essere distolte dalla destinazione obbligata.

FATTISPECIE DI REATO: i due delitti previsti precedentemente dall'art. 2621 ai nn. 2 e 3 sono stati trasformati dalla riforma in contravvenzioni che appaiono strutturalmente *dolose*. Ciò ha posto seri problemi in ordine alla loro punibilità a titolo di colpa, auspicabile in quanto è invero altamente ipotizzabile un'illegale ripartizione dovuta ad atteggiamento non prudente degli amministratori (ad es., imprudenze causate dal desiderio degli amministratori di ingraziarsi i soci). La coerenza, dunque, spinge a ritenere la contravvenzione punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

La clausola "salvo che il fatto non costituisca reato più grave" fa riferimento, in genere, al caso in cui trovi applicazione l'art. 646 c.p. in materia di appropriazione indebita. Non sono da escludere peraltro altri reati contro il patrimonio, o i fatti di bancarotta.

MODALITA': distribuzione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di acconti sui dividendi ovvero di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale, che non potevano essere sottratte alla loro destinazione.

Art. 2628 del codice civile – ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

Testo dell'articolo: Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'effettività della funzione del capitale sociale come strumento di garanzia dei diritti dei creditori contro manovre di annacquamento dello stesso.

Nella versione attuale della disposizione in esame sono racchiuse due ipotesi previste dal testo previgente degli artt. 2630 e 2630**bis** c.c., ovvero sia quelle delle operazioni su operazioni proprie o della società controllante. La novità sta nel fatto che ora la disciplina penale delle fattispecie in esame è totalmente autonoma dalle norme civilistiche in materia di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie.

SOGGETTI ATTIVI:

- amministratori
- amministratori della controllante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto)
- socio alienante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto)

PRESUPPOSTI: presenza, nel caso concreto, di un patrimonio di ammontare tale che eventuali operazioni come quelle descritte dalla norma andrebbero ad intaccare il capitale sociale o le riserve indisponibili, e pertanto non sarebbero autorizzate dalla legge.

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie è individuata sulla base di:

- tipo di condotta (acquisto o sottoscrizione)
- oggetto materiale della condotta (azioni o quote)
- effettiva lesività dell'operazione per il capitale sociale o per le riserve obbligatorie

il reato è punito a titolo di dolo generico. Il dolo degli amministratori è escluso dall'errore sulla effettiva indisponibilità dei fondi utilizzati per l'acquisto.

MODALITA': operazioni di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della controllante, al fine di cagionare la lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629 del codice civile – OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Testo dell'articolo: *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori.

Sulla portata innovativa ed autonomia/autosufficienza dell'articolo in esame – che sostituisce l'art. 2623, n. 1 c.c. – rispetto ai precetti civilistici in materia di riduzione del capitale, fusione e scissione, valga quanto già esposto relativamente all'art. precedente ed al suo rapporto con le norme civilistiche in materia di acquisto/sottoscrizione di azioni proprie.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori

PRESUPPOSTI: presenza, in considerazione dell'importanza cruciale che le operazioni descritte nella norma rivestono per la vita della società, di una serie di disposizioni di legge che ne dettagliano l'esecuzione, e che devono essere rispettate dagli amministratori.

FATTISPECIE DI REATO: violazione di norme di legge poste a tutela dei creditori, riguardanti le seguenti modificazioni dell'atto costitutivo:

- la riduzione del capitale
- la fusione con altre società
- la scissione

Per la punibilità è sufficiente il dolo generico.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

MODALITA': ad es., atti di rimborso del capitale o di liberazione dei soci dagli ulteriori versamenti posti in essere senza la preventiva registrazione nella cancelleria del tribunale della relativa delibera assembleare.

Art. 2632 del codice civile – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Testo dell'articolo: *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: protezione di beni e crediti della società, o del patrimonio nel caso di trasformazione.

SOGGETTI ATTIVI:

- amministratori, *in primis*, in quanto il potere di compiere gli atti descritti è in massima parte loro attribuito
- soci conferenti

PRESUPPOSTI: presenza di una serie di disposizioni di legge che vietano l'esecuzione delle operazioni in esame, gravemente lesive della funzione di garanzia espletata dal capitale sociale, a causa dell'inquinamento del processo "genetico" del nucleo patrimoniale che esse determinano.

FATTISPECIE DI REATO: il reato si consuma con la formazione ovvero l'aumento del capitale sociale in modo *fittizio*, cioè in modo tale che non vi sia più corrispondenza con il valore patrimoniale del conferimento. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio.

Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale.

MODALITA':

- attribuzione, per somma inferiore al loro valore nominale, di azioni o quote sociali
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote sociali
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione

Art. 2633 del codice civile – INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Testo dell'articolo: *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della garanzia dei creditori a vedere soddisfatti i propri crediti secondo i rispettivi diritti di prelazione sul patrimonio sociale.

A differenza delle altre norme che proteggono il capitale sociale in funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali, questa opera in un momento successivo.

SOGGETTI ATTIVI:

- liquidatori della società
- soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (in tal caso, rispondono del reato a titolo di liquidatori di fatto)

PRESUPPOSTI: intervento dei liquidatori tra i due momenti, rispettivamente, dello scioglimento della società e della sua estinzione, con il compito di soddisfare i creditori prima, e di dividere i beni residui tra i soci poi.

FATTISPECIE DI REATO: ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori stessi.

Il delitto è stato trasformato dalla riforma in un reato materiale di danno, per la punibilità del quale è sufficiente il dolo generico (consapevolezza di cagionare un danno ai creditori attraverso il riparto). E' stata introdotta inoltre la procedibilità a querela della persona offesa.

MODALITA': i liquidatori sottraggono i beni sociali ai creditori, ripartendoli illecitamente tra i soci. E' ripartizione illecita anche quella compiuta anteriormente all'*accantonamento* delle somme necessarie a soddisfare i creditori.

Art. 2636 del codice civile – ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA

Testo dell’articolo: *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

FINALITA’ DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela del corretto svolgimento delle procedure assembleari (momento particolarmente significativo ed importante della vita societaria), ed in particolare della formazione di una maggioranza aderente alla volontà dei soci e libera da influenze esterne.

SOGGETTI ATTIVI: anche se in astratto la previsione normativa usa la locuzione “chiunque” (riferendosi, pertanto, anche ad estranei alla società), in concreto sarà improbabile che il reato in esame sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di soci.

La fattispecie può essere comunque realizzata anche da funzionari delegati e da dipendenti posti a diversi livelli della scala gerarchica della società.

PRESUPPOSTI: riunione di un’assemblea dei soci.

FATTISPECIE DI REATO: la condotta deve esprimersi nel compimento di atti simulati o fraudolenti. Si tratta di reato a dolo specifico, caratterizzato dalla necessaria presenza di un *animus lucrandi* (“allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”). Pertanto, tutti i comportamenti di illecita formazione della maggioranza assembleare, posti in essere per fini non direttamente patrimoniali, restano al di fuori della previsione normativa.

MODALITA’: uso di mezzi illeciti (in concreto qualunque azione tesa a far sembrare legittimo l’esercizio del voto), che porta alla conseguenza della formazione di una maggioranza assembleare artificiosa.

Art. 2637 del codice civile – AGGIOTAGGIO

Testo dell'articolo: *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'economia pubblica, in particolare attraverso la protezione del regolare funzionamento del mercato e della corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari.

SOGGETTI ATTIVI: anche in questo caso, la locuzione "chiunque" va intesa come riferita a qualsiasi soggetto in grado di interferire con le vicende della società: in concreto, amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, responsabili della revisione.

PRESUPPOSTI: necessità di non turbare l'andamento del mercato dei titoli, al fine di evitare ripercussioni nocive alla fiducia generale del pubblico dei risparmiatori nell'affidabilità del mercato stesso.

FATTISPECIE DI REATO: l'articolo racchiude, a seguito della riforma, tre diverse ipotesi di reato: le manovre fraudolente sui titoli della società (art. 2628 c.c. abrogato), l'aggiotaggio bancario e l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il semplice dolo generico è sufficiente per la punibilità.

MODALITA':

- Diffusione di notizie false ad un numero indeterminato di persone
- Operazioni simulate:
 - operazioni che le parti non hanno inteso realizzare
 - operazioni che rappresentano una realtà difforme da quella effettivamente voluta
- artifici, ovvero atti fraudolenti o ingannatori

Art. 2638 del codice civile – OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Testo dell'articolo: Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della funzione di controllo dell'attività della società da parte dell'autorità pubblica. E' ravvisabile la preoccupazione del legislatore di fornire al mercato un'informazione trasparente e corretta sulle società sottoposte a vigilanza.

SOGGETTI ATTIVI: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza (da individuare caso per caso in base a normative di settore).

PRESUPPOSTI: obbligo normativo di comunicare alle autorità pubbliche di vigilanza determinate notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

FATTISPECIE DI REATO: la disposizione include una serie di fattispecie criminose previste al di fuori del codice (ad es., ostacolo della vigilanza bancaria, false comunicazioni alla CONSOB, ecc.), al fine di conseguire una razionalizzazione ed uniformità della disciplina sanzionatoria.

L'elemento differenziante rispetto al reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) consiste nella direzionalità della condotta, concentrata verso l'autorità di vigilanza.

L'oggetto materiale consiste nella falsa esposizione o nell'occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che andrebbero comunicati, e che riguardano le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

Il dolo è specifico, è consiste nella volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

MODALITA': possono considerarsi "ostacolo", ai sensi della norma, quei comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione ad ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 100 a 400 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 25-ter, ultimo comma, D.Lgs. n. 231/2001, se, in seguito alla commissione dei reati sopra descritti, *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito **“Attività a rischio reato”**) sono ritenute le seguenti:

1. redazione del bilancio, delle relazioni periodiche infraannuali e di qualsivoglia comunicazione prevista dalla legge nei confronti dei soci o del pubblico, anche se effettuata in via indiretta, ma tale da incidere su detti documenti;
2. gestione di documenti utili all'esercizio delle attività di controllo o di revisione e/o redazione ed invio di relazioni e comunicazioni ai soci, agli organi sociali o alla Società di Revisione;
3. restituzione dei conferimenti e/o ripartizione degli utili e delle riserve;
4. operazioni sulle partecipazioni della Società o della controllante;
5. formazione, aumento, riduzione o qualsiasi operazione sul capitale sociale, nonché operazioni straordinarie della Società;
6. denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese;
7. rapporti ed operazioni con i creditori, atti di disposizione dei beni sociali, anche se posseduti dalla Società per conto di terzi;
8. gestione dei comunicati stampa e finanziari;
9. rapporti e comunicazioni, di qualsiasi genere, con le autorità di pubblica vigilanza.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (b) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica ed i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "**Destinatari**").

Si sottolinea che le verifiche effettuate hanno evidenziato l'esistenza, all'interno della Società, di un *modus operandi* derivante dall'applicazione di procedure standardizzate, formalizzate in documenti scritti.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ii. rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose descritte al paragrafo A della presente Sezione;
- iii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato: (i)

predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Syngenta Italia, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

- iv. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dei creditori e dei terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote/azioni di Syngenta Italia o partecipazioni della Controllante di tale Società, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- v. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate in base alle specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo Destinatario della presente Sezione del Modello dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e, ove previsto, della relazione della Società di Revisione, dando evidenza di tale trasmissione.;

D.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere;
- la messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

ALLEGATO (b)

(b) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

SEZIONE III - Corruzione tra Privati

A. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter, comma 1, lett. s-bis) DEL D. LGS. N. 231/01

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con la seguente disposizione:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

* * *

Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati (nella posizione di “corrotti”) sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “*Chi dà o promette*

denaro o altra utilità” ai soggetti indicati al primo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi,

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d’acquisto di beni o servizi con un’altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest’ultima;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l’amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

Il panorama normativo internazionale in materia di reati corruttivi si è, inoltre, parzialmente modificato con l’entrata in vigore nel Regno Unito del “Bribery Act”, avvenuta in data 1 luglio 2011.

Con tale atto normativo, infatti, è stata introdotta nel Regno Unito la fattispecie criminosa della corruzione privata, sia sotto il profilo attivo che passivo⁵.

Sul punto giova evidenziare che sebbene il Bribery Act sia stato emanato dal legislatore del Regno Unito la sua operatività a carattere universale.

Ed invero il presente atto normativo contiene norme aventi carattere di extraterritorialità: in particolare, il Bribery Act si applica non solo alle società aventi la propria sede ed ambito di attività nel Regno Unito, ma anche alle società inglesi (costituite nel Regno Unito) ed operanti fuori dal Regno Unito, nonché alle società non inglesi (non costituite nel Regno Unito) che svolgono la propria attività, in tutto o in parte, nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui la società sia stata costituita e dal luogo in cui sia stata posta in essere la condotta illecita.

Il Bribery Act prevede, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, una responsabilità in capo all’ente qualora venga commesso un reato di corruzione da parte di un soggetto che abbia con l’ente una relazione qualificata e preesistente alla commissione del reato.

Ai sensi di quanto previsto dal Bribery Act, la società quindi risponde per le azioni delle “associated persons” che nello svolgimento della propria attività lavorativa per conto della società, commettono un’azione corruttiva al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business della società medesima⁶.

⁵ Ovvero l’illecito si configura nei casi in cui la condotta corruttiva sia commessa da o verso soggetti privati.

⁶ A tale riguardo si rappresenta che le linee guida di riferimento (30.03.2011 dal Ministero della Giustizia Inglese) espressamente puntualizzano e chiariscono che, al fine della configurazione dell’illecito, non rileva

Analogamente a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, anche nel Bribery Act viene attribuita efficacia esimente ai modelli e/o alle policy e/o alle procedure organizzative che l'ente può adottare al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati (cd "adequate procedures").

E' onere della società, quindi, adottare, prima della commissione di reati corruttivi, "adequate procedures" finalizzate a prevenire la commissione di condotte illecite da parte dei soggetti ad essa collegata . Tali procedure devono rispettare i principi illustrati dal Bribery Act e dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Giustizia britannico⁷.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter comma 1, lett. s-bis del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, "Attività a rischio reato") sono ritenute le seguenti

1. negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc., sia nei casi in cui la Società sia nella posizione attiva (offra beni o servizi), sia nel caso in cui la Società sia nella posizione passiva (riceva beni o servizi);

necessariamente il titolo in base al quale il servizio è stato reso nei confronti dell'organizzazione commerciale, né gli effettivi servizi posti in essere dall'*associated person*. Non è dunque necessaria l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la società e l'*associated person*, né tantomeno che l'impresa rivesta una posizione dominante o di controllo. Ciò che rileva, al contrario, è una concreta valutazione delle singole circostanze a prescindere dal rapporto giuridico tra le medesime, tale per cui potrebbe rientrare nel concetto di *associated person* qualsivoglia soggetto nella misura in cui si dovesse trovare a svolgere prestazioni di servizi per, o nell'interesse di, una organizzazione commerciale.

⁷ Ministry of Justice, "The Bribery Act 2010 - Guidance about procedures which relevant commercial or organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing".

2. gestione dei rapporti con la società di revisione, con eventuali certificatori e/o con i sindaci;
3. gestione dei rapporti con le Banche;
4. gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma;
5. gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
6. gestione di omaggi e eventi;
7. gestione delle spese di rappresentanza e note spese;
8. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;
9. gestione degli omaggi;
10. gestione dei rapporti con i Clienti;
11. gestione dei rapporti con i Consulenti;
12. gestione degli agenti.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (c) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione sono gli Amministratori, i sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica, e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato, (di seguito i “**Destinatari**”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento;
- 4) rispettare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo “D” della Sezione 1 del Modello – ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato (b) – anche nei confronti dei soggetti privati.

ALLEGATO (c)

(c) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sezione IV - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-septies DEL D. LGS. N. 231/01

Occorre premettere che l'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per la prima volta è stata dunque introdotta la responsabilità degli Enti per reati di natura colposa rendendo pertanto necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5, del medesimo Decreto che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente, all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente.

Interesse

Tale criterio risulta palesemente incompatibile con i reati di natura colposa oggetto della norma sopra citata, dal momento che non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Vantaggio

Con riferimento ai reati qui presi in esame, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi).

Elusione Fraudolenta

La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra altresì a prima vista incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo.

Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla *«intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"»*.

Da ciò le Linee Guida Confindustria fanno derivare che soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Ai fini del Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

2) *la perdita di un senso;*

3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'Ente – come di recente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008 – qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A. da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) (*)	1.000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dal-l'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 3° comma e 583 c.p.)	Fino a 250 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dal-l'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

(*) Se la violazione è commessa:

- nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° comma, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo iv del D.Lgs. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

C. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

C.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
-

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, 6° comma, D. Lgs. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

C.2 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

D ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui, sia Syngenta Italia, in qualità di Datore di Lavoro, sia i dipendenti della stessa, sono soggetti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Società ha ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame – con riferimento ai siti produttivi attualmente operativi– della propria organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che, di tale sistema, fanno parte.

A seguito del predetto esame le attività considerate da Syngenta Italia più specificatamente sensibili nell'ambito della propria organizzazione aziendale, in relazione ai reati di cui alla presente Sezione sono state ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

- 1) Necessità di un periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 2) Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:
 1. dell'assunzione;
 2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
 4. dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
- 3) Formazione adeguata dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- 4) gestione degli eventi tecnici;
- 5) gestione delle attività conesse alla compilazione e fornitura della schede dati di sicurezza (SDS).

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre Società del Gruppo, talune delle Attività a rischio reato, assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire il rispetto del Modello e del Codice di Comportamento.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite al Consiglio di Amministrazione di Syngenta Italia dall'OdV, nell'espletamento dei propri compiti.

E I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito congiuntamente anche i "Destinatari"), nonché i lavoratori.

Le norme di comportamento devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- 1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- 2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società del medico competente;
- 4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- 6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

F SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Per garantire l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, Syngenta Italia si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno – coordinato da Responsabili debitamente formati – il quale è stato individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla Legge.

In via generale si specifica che la Società ha adottato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida, una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza definiti formalmente in coerenza con lo schema societario.

SEZIONE V – I Reati Ambientali

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-undecies DEL D. LGS. N. 231/01

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(...)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da due-milaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune de-nominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(…)”

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei formulari di trasporto, alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(…)”

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ce-de, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...)”

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l'ingente quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006)

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo.

La fattispecie in esame colpisce la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1 e 2.

La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)

“(…)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(…)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(…)”

* * *

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed in-stallati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono

altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le

produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anti-cipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	Fino a 250 quote	Nessuna
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale -</p>	Da 150 a 250 quote	Nessuna

<p>Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Sistema informatico di controllo della</p>		
---	--	--

<p>tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i>, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – 8 – primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Tutela dell'ozono - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge 549/1993)</p>		
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Fino a 125 quote, se si tratta di rifiuti non pericolosi Da 75 a 125 quote, se si tratta di rifiuti pericolosi Da 100 a 150 quote, se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi</p>	<p>Nessuna</p>

<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 300 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 400 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la

		<p>revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i> , comma 8 – secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 200 a 300 quote	Nessuna

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

In ragione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, "Attività a rischio reato") sono:

- 1) la gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare:
 - a. la classificazione dei rifiuti;
 - b. la gestione dei depositi temporanei;
 - c. l'avvio a smaltimento o recupero;

- d. l'individuazione ed impiego di imprese o enti per lo smaltimento dei rifiuti e le verifiche circa l'ottenimento, da parte delle stesse, delle necessarie autorizzazioni dagli enti competenti;
 - e. la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di smaltimento, recupero o deposito;
 - f. la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
 - g. l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero dei rifiuti, ove svolto da Soggetti Terzi;
 - h. la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto; l'invio del MUD;
 - i. l'adeguamento ed il controllo di tutti gli impianti di depurazione e scarico degli insediamenti produttivi e la gestione del servizio di manutenzione;
- 2) la verifica che tutti gli smaltitori, intermediari, trasportatori siano in possesso di tutti i certificati di legge;
 - 3) la gestione dell'archivio in cui, rispetto a smaltitori, intermediari e trasportatori, viene trattenuta tutta la documentazione: autorizzazioni e certificazioni;
 - 4) la gestione degli adempimenti relativi al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, cosiddetto SISTRI;
 - 5) l'adeguamento ed il controllo di tutti gli impianti di depurazione e scarico degli insediamenti produttivi e la gestione del servizio di manutenzione;
 - 6) lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ivi comprese le emissioni di fumi;
 - 7) la campionatura delle polveri;
 - 8) la gestione degli scarichi idrici;
 - 9) lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti nelle matrici ambientali (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione;
 - 10) la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo e la prevenzione degli incidenti rilevanti;
 - 11) la gestione delle attività connesse alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele di uso fitosanitario in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - 12) gestione delle attività connesse alla compilazione e fornitura della schede dati di sicurezza (SDS).

La gestione ambientale all'interno della Società è caratterizzata, inoltre, da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi, nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione della Società al rischio collegato alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Sezione 1.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (d) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione (di seguito i "Destinatari") sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, una Attività a rischio reato.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti o di conferimento degli stessi a Società terze non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte

ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;

- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, la Società ha il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- verificare che il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti sia compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare all'Amministratore Delegato eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'Amministratore Delegato (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari.

E. IL SISTEMA AMBIENTALE ED I CONTROLLI IN ESSERE PRESSO LA SOCIETA'

La Società ha conformato il proprio Modello ai requisiti di formalizzazione e chiarezza, attuando una adeguata separazione delle funzioni e provvedendo altresì a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

ALLEGATO (d)

- (d) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

SEZIONE VI – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-bis DEL D. LGS. N. 231/01

I reati previsti nella presente Sezione puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

Per quanto di interesse, i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali.

Nel nostro ordinamento infatti il marchio non è considerato mero elemento del patrimonio aziendale, tutelato unicamente per la forza evocativa all'acquisto, bensì può essere usato in maniera da ingannare il pubblico sulla rispondenza delle reali caratteristiche del prodotto con le aspettative che il messaggio collegato al marchio suscita nei consumatori.

Per marchio si intende il segno distintivo del prodotto, cioè il segno attraverso il quale si attesta la provenienza della merce da una determinata impresa.

La registrazione del marchio è considerata elemento essenziale per l'integrazione dei reati in esame.

Tuttavia, poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione, si deve ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione delle fattispecie di falsità, la presentazione della domanda di registrazione.

All'interno della locuzione segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali devono invece rientrare tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, come la ditta, le insegne, le denominazioni d'origine, i nomi commerciali ecc.

Per brevetto si intende invece l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).

“Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

* * *

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell'art. 473 c.p. è individuato nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l'illecito in esame a prescindere dall'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

* * *

Il reato previsto dall'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e precedentemente analizzata.

La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata dal seguente *iter*: (i) il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi prevista dall'art. 473 c.p.) e (ii) il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi prevista dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver messo in contatto con il pubblico la merce falsamente contrassegnata.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Contraffazione, Alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art.473 c.p.).	Fino a 500 quote	Per un periodo non superiore ad 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art.474 c.p.)		<ul style="list-style-type: none">• l'interdizione dall'esercizio della attività• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• il divieto di pubblicizzare beni o servizi

C. LE ATTIVITA A RISCHIO REATO

In via generale si rappresenta che atteso che i prodotti della Società sono soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, sussiste il rischio legato alla possibile commissione di illeciti contro la proprietà industriale altrui, in particolare il reato di contraffazione e alterazione di cui all'art. 473 c.p., con riferimento alla vendita di beni prodotti in violazione del know how di terzi nonché con l'usurpazione dei brevetti e marchi.

In ragione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono:

1. la sottoscrizione di contratti con Soggetti Terzi aventi ad oggetto i beni della Società;
2. la gestione dei requisiti cogenti relativi al prodotto, necessari per i processi di registrazione degli stessi e per la successiva immissione sul mercato;
3. la gestione delle attività conesse alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele di uso fitosanitario in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria;
4. gestione delle attività conesse alla compilazione e fornitura della schede dati di sicurezza (SDS);
5. gestione dell'attività di packaging e dell'attività di brandizzazione;
6. selezione dei fornitori.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (e) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione (di seguito i “**Destinatari**”) sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, una Attività a rischio reato.

Destinatari devono assicurare massima attenzione, professionalità ed accuratezza nello sviluppo di nuovi prodotti e nella definizione e utilizzo dei marchi.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all’art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice di Comportamento;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- consegnare ai clienti o ai terzi un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate sull’imballaggio e/o sull’etichettatura e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto;
- distribuire prodotti realizzati da terzi senza adempiere agli obblighi di controllo previsti dalla normativa di riferimento.

ALLEGATO (e)

(e) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

SEZIONE VII - Delitti contro l'industria ed il commercio

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*bis*.1 DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 23/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro”.

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di

ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

E' opportuno precisare che, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 517 *quater* c.p., che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Essendo legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 515 c.p., nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari troverà applicazione solo la nuova disposizione.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni con la multa fino a 20.000 euro".

* * *

L'art. 517 prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione, e deve riferirsi infatti a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo quindi condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame

Di vitale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione, e deve riferirsi infatti a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo quindi condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame

Di vitale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, *che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.*

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

* * *

Il reato viene posto in essere da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi (2563-2574) contraffatti o alterati (473, 474 c.p.), cagiona un nocimento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (518)”.

* * *

La condotta viene posta in essere vendendo o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l’ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell’azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall’industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione

formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Contaffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari”.

* * *

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- <i>ter</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Contaffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- <i>quater</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna

<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 800 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	<p>Da 100 a 800 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

In considerazione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, "Attività a rischio reato") devono essere considerate, in generale, tutte le attività che possono comportare la produzione e la commercializzazione di sementi OGM.

In particolare, atteso che i prodotti della Società sono soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato di frode nell'esercizio del commercio, punito ai sensi dell'art. 515 c.p.

A seguito del predetto esame, le Attività a rischio reato più specificatamente sensibili nell'ambito della organizzazione aziendale sono state ritenute le seguenti:

1. la gestione dei requisiti cogenti relativi al prodotto necessari per i processi di registrazione degli stessi e per la successiva immissione sul mercato;
2. la messa in vendita o, comunque, l'immissione in commercio dei beni della Società;
3. la gestione delle attività relative al controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti, conformemente alle procedure di riferimento;
4. l'organizzazione e gestione di iniziative promozionali nei confronti dei Clienti, dei consumatori finali del prodotto e della Pubblica Amministrazione (ad es. organizzazione di eventi per la promozione della efficacia fitosanitaria dei prodotti in portafoglio o i nuovi ambiti di applicazione dei prodotti stessi), ivi compresa l'individuazione dell'eventuale opinion leader;
5. la gestione delle attività conesse alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele di uso fitosanitario in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria;
6. la gestione delle attività conesse alla compilazione e fornitura delle schede dati di sicurezza (SDS);
7. la gestione delle contestazioni di non conformità;
8. la gestione dei rapporti con società concorrenti;
9. la selezione dei fornitori;
10. la sottoscrizione di contratti con i Distributori aventi ad oggetto i beni della Società;
11. la sottoscrizione di contratti per la commercializzazione di prodotti realizzati da Soggetti Terzi;
12. la gestione dei rapporti con i Clienti;
13. la gestione dei rapporti con i Fornitori.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (f) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy

anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione (di seguito i “**Destinatari**”) sono tutti i soggetti che, in ragione dell'attività svolta, potrebbero essere coinvolti nella commissione di alcune delle Attività a rischio reato.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice di Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali.

ALLEGATO (f)

(f) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

SEZIONE VIII - Delitti contro il patrimonio

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-octies DEL D. LGS. N. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto⁸.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi⁹.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

⁸ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

⁹ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti e quello commerciale.

* * *

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato¹⁰.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

¹⁰ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto¹¹.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a 2 anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	

¹¹ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie, di investimenti con Soggetti Terzi;
2. gestione dei beni della Società;
3. gestione, anche infragruppo, dei flussi finanziari e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;
4. gestione della fatturazione;
5. gestione dei rapporti e/o esecuzione di depositi, trasferimenti, cambi, acquisti di strumenti finanziari o altri beni con banche ed intermediari finanziari;
6. gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazione Sensibile);
7. rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell'Allegato (g) alla presente Parte Speciale.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione sono gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i "**Destinatari**").

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare il Codice di Comportamento, nonché le norme di comportamento e le procedure previste dal Modello in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle riaccordanze bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della Funzione competente;
- viii. effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- ix. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- x. eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

ALLEGATO (g)

(g) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01.

SEZIONE IX – Delitti Informatici

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-*bis* DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 48/2008 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri.

L'art. 491-*bis* c.p. (così come l'art. 640-*quinquies* c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o privati o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- la formazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera;
- la compilazione di un foglio firmato in bianco con contenuti diversi rispetto a quelli per cui era obbligato o autorizzato.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

* * *

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato *server*). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale¹².

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

¹² Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul *server* – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpendone le credenziali (nome utente e *password*).

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.

* * *

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater”.

L’art. 615-quater c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l’attività dell’eventuale complice, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all’autore la realizzazione della condotta vietata.

L’oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.¹³

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l’utilizzo non autorizzato di codici d’accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d’accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d’accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di *home banking*;

¹³ Può trattarsi di una password, di un codice d’accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

* * *

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.

L'art. 615-*quinqües* c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre “*apparecchiature e dispositivi*”, utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615-*quinqües* c.p. non solo il procurarsi *virus* e *malware* in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di *dongle*, *smart card*, *skimmer* e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento*”.

Giova precisare in questa sede che il nuovo testo dell'art.615-*quinqües* c.p. ha un impatto anche sull'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy). Tra le regole di sicurezza prescritte nell'Allegato B “*Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza*”, per i trattamenti svolti con strumenti elettronici, la regola n. 16 recita: “*I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinqües* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale*”.

Come l'art. 615-*quater* c.p., anche l'art. 615-*quinqües* c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti *account* e costituiti dal nome utente e *password*, (art. 615-*quater* c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi

(*virus* o *spyware*) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

* * *

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Va premesso che per “comunicazione informatica” si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti *web*).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

* * *

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

* * *

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635¹⁴ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635-bis c.p. e dall'art. 635-quater c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un *virus*.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-quater c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635-bis c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite *virus*. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da

¹⁴ Si tratta dell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o con minaccia.

dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte. Si procede, invece, d'ufficio se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

* * *

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635-ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635-ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a “*sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*”, con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano “*utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico*”.

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

* * *

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

- a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
- b) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-*quater* c.p.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

* * *

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L’art. 635-quinquies c.p. riprende il “vecchio” reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L’ipotesi disciplinata dall’art. 635-quinquies c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell’evento di danneggiamento.

L’effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l’art. 635-ter c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all’art. 635-quinquies c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L’ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

B. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell’Ente dall’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	Da 100 a 400 quote	<p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- <i>quater</i> c.p.)	Da 100 a 300 quote	<p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 100 a 300 quote	<p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quater</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali</p>

		<p>alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinques</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p>

pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> c.p.)		Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 100 a 400 quote	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Nonostante la Società non operi direttamente nel settore economico e professionale dell'informatica e della telematica, sussiste un rischio di accadimento delle fattispecie illecite indicate, con riferimento alle attività di gestione ed utilizzo di programmi e sistemi informatici nell'ambito delle attività aziendali.

In particolare, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") devono essere considerate le seguenti:

1. accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
2. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
3. acquisto di software.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell'interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell'adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione (di seguito i "Destinatari") sono tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle attività di marketing e comunicazione.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Di Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- i. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- ii. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di terzi;
- iii. cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- iv. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- v. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- vi. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- vii. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;

- viii. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- ix. manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Società o di terzi;
- x. danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Società o di terzi;
- xi. connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- xii. modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- xiii. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

SEZIONE X - Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-duodecies DEL D. LGS. N. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

E' stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale¹⁵ sono "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;

¹⁵ L'art. 603-bis del Codice Penale è stato inserito dall'art. 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

B. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Sezione (nel seguito, “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti:

1. selezione e assunzione del personale della Società;
2. gestione del personale della Società;
3. gestione dei contratti di appalto.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall’OdV nell’espletamento dei propri compiti, per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all’interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Sezione potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l’attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell’attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritti nell’Allegato (h) alla presente Parte Speciale.

E’ opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo e/o con Soggetti Terzi, talune delle Attività a rischio reato.

Con specifico riferimento alle altre società del Gruppo Syngenta si evidenzia che a livello di Gruppo sono stati adottati una serie di presidi generali (Codice di comportamento, policy anticorruzione, antifrode etc) atti a garantire il rispetto di standard etici da parte di tutti i soggetti giuridici che operano nell’interesse del Gruppo.

Con riferimento ai Soggetti Terzi, la Società ha informato tali soggetti dell’adozione del Modello ed ha inserito nei relativi contratti apposite clausole contrattuali che prevedono il diritto di risoluzione del contratto in caso di comportamenti in violazione del D.Lgs. 231/2001.

C. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Sezione sono gli Amministratori, il Responsabile Risorse Umane, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “**Destinatari**”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- iv. rispettare il Codice di Comportamento;
- v. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- vi. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

ALLEGATO (h)

(h) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01

SEZIONE XI - Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata

A. REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale.

Si precisa che ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1. nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia commessa:
 - in più di uno Stato; ovvero
 - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - in un Stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Sul punto si ribadisce che la Società è una multinazionale italiana che opera all'estero, nei territori dove non sia presente con Filiali, tramite Agenzie e Distributori.

A tal proposito si evidenzia che la Società ha adottato dei meccanismi atti a garantire una corretta applicazione delle policy della Società anche da parte delle Filiali al fine di prevenire la configurazione di condotte illecite.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: "*Delitti di criminalità organizzata*".

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale "reato scopo" di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- a) vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;

c) indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;

d) esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che *“criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (...) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati”*¹⁶

Va, inoltre, rilevato un recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha identificato un *“vizio di fondo”* nel fatto di valorizzare ai fini della responsabilità amministrativa fattispecie di reato *“del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee (...) a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”*. Osserva la Corte, infatti, che non è possibile contestare reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali *“delitti-scopo del reato associativo (...) poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto (...) – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività (...) in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione”*¹⁷.

Pertanto, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

¹⁶ Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635 in Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.). In senso conforme si veda: Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67 in Cass. pen. 1998, 803 (s.m.), Studium Juris 1997, 847; Cassazione penale, sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063 in Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.); Cassazione penale, sez. I, 08 luglio 1991 in Cass. pen. 1992, 3027, Giust. pen. 1992, II, 38 (s.m.), Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44; Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1991, in Cass. pen. 1994, 296 (s.m.).

¹⁷ Corte di Cassazione, sentenza n. 2024 del 24.01.2014.